

Appendice 2: Impianti di allevamento (art. 4 cpv. 1 lett. g)

(stato 1° gennaio 2012)

1. All'interno delle zone edificabili

Sono considerati impianti di allevamento che causano un considerevole inquinamento dell'aria gli impianti di allevamento con una capacità per un numero di animali totale tale da causare un valore di immissione di odori superiore a 4.

2. Al di fuori delle zone edificabili

Sono considerati impianti di allevamento che causano un considerevole inquinamento dell'aria gli impianti di allevamento con una capacità per un numero di animali totale tale da causare un valore di immissione di odori superiore a 6.

Secondo le vigenti raccomandazioni della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon sulle distanze minime da aziende di allevamento, l'immissione di odori viene misurata in base al numero di animali e dei fattori di immissione di odori per le diverse specie animali.